

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI VENAFRO

Viale San Nicandro,47 – 86079 Venafro (IS)

E-mail: udp@ambitoterritorialesocialevenafro.it - PEC: udp@pec.ambitoterritorialesocialevenafro.it

Tel. 0865-906801 - Sito web: www.ambitoterritorialesocialevenafro.it

(Acquaviva d’Isernia, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, Venafro)

Comune Capofila di Venafro

Determinazione n. _____ /2021

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

(ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b, del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020)

Indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di “SEGRETARIATO SOCIALE e SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” dal 01.08.2021 al 31.12.2022 (17 mesi) mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) – CIG 8790505A33

PREMESSA:

L’Ambito Territoriale Sociale di Venafro (IS) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare operatori iscritti al bando MEPA “Servizi-Servizi sociali” per affidare l’esecuzione del servizio di “SEGRETARIATO SOCIALE e SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” - PERIODO: dal 01.08.2021 al 31.12.2022 (17 mesi).

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Amministrazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Con Determinazione n. ____ del __/__/2021 l’ATS appaltante ha approvato gli elaborati per l’affidamento del servizio di cui trattasi, rinvenibili sul sito: www.comune.venafro.is.it sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e sul sito: www.ambitoterritorialesocialevenafro.it alla sezione documenti.

ART.1 - DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI VENAFRO

Viale San Nicandro,47 – 86079 Venafro (IS)

E-mail: udp@ambitoterritorialesocialevenafro.it - PEC: udp@pec.ambitoterritorialesocialevenafro.it

Tel. 0865-906801 - Sito web: www.ambitoterritorialesocialevenafro.it

Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Melone

ART.2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La presente procedura è finalizzata all'affidamento dei servizi: "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE e SEGRETARIATO SOCIALE", da erogare nell' Ambito Territoriale Sociale di Venafro, per consolidare e potenziare il sistema di accesso ai servizi e alle prestazioni a tutela dei diritti di assistenza e di informazione; implementare o consolidare e qualificare l'attività di presa in carico degli utenti; secondo la programmazione del Piano Sociale Regionale 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio n° 238 del 06.10.2020 e del Piano Sociale di Zona approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 144 del 27.05.2021.

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di SEGRETARIATO SOCIALE, è definito dall'art. 61 del Regolamento 1/2015 (codice regionale A1 codice CISIS A1) e opera come sportello unico per l'accesso ai servizi socio- assistenziali e sociosanitari o sportello di cittadinanza, svolge attività d'informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Tale servizio deve caratterizzarsi per l'elevato grado di prossimità al cittadino diversificandosi dalle attività di presa in carico.

Il SEGRETARIATO SOCIALE fornisce notizie e informazioni sui servizi sociali e sociosanitari presenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Venafro e nel Distretto Sociosanitario e si occupa di:

- Accogliere la domanda del cittadino/utente;
- Svolgere attività di consulenza, orientamento e indirizzo;
- Fornire indicazioni sulle modalità d'accesso ai servizi e opera in stretta sinergia con il Servizio Sociale Professionale.

Il SEGRETARIATO SOCIALE deve aiutare il cittadino a rintracciare la soluzione al suo problema, quando questo non presenta la necessità di essere preso in carico dal SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. Collabora con le Associazioni e con gli Enti di Patronato, coordinandone gli interventi. Il servizio di SEGRETARIATO SOCIALE deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo, nei limiti delle risorse disponibili, il raggiungimento di una articolazione con almeno uno sportello per ogni Comune dell'Ambito Sociale.

Il servizio di SEGRETARIATO SOCIALE deve coordinarsi con il SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, e deve essere garantito da personale in possesso di adeguata e documentata esperienza. L'accesso al servizio è libero da parte di cittadini e famiglie. Il servizio/intervento ha rilevanza sociosanitaria in quanto si configura come la naturale estensione della Porta Unica d'Accesso (PUA).

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, è definito dall'art. 62 del Regolamento 1/2015 (codice regionale A2 codice CISIS D1), è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini. L'attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse individuali familiari e comunitarie, di valorizzazione dell'individuo.

Sono prestazioni del SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:

- La lettura e la decodificazione della domanda sociale;
- La presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;
- La predisposizione di progetti personalizzati;
- L'attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete;
- l'accompagnamento e l'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.

Il SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e sociosanitari; assume un ruolo di

interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e aiuto professionale. Rispetto alla tipologia di intervento si distingue in:

- a) Gestione sociale del caso (case management/presa in carico);
- b) Osservazione, pianificazione delle politiche socio- assistenziali e sociosanitarie;

Il Servizio Sociale professionale deve articolarsi territorialmente in maniera da assicurare la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendone l'accesso in ogni Comune.

Il personale del SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE è composto da professionisti Assistenti Sociali iscritti nel rispettivo Albo.

L'accesso al servizio è libero da parte di cittadini e famiglie. Il servizio ha rilevanza sociosanitaria in quanto si configura come l'integrazione sociale dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Integrata (UVM).

Il SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, assicura una adeguata presenza dell'Assistente Sociale in rapporto alla dimensione demografica dell'Ambito Sociale e garantisce la funzione primaria della presa in carico anche integrata (multidisciplinare o multidimensionale) del soggetto singolo o gruppo sociale o nucleo familiare che rappresenta l'avvio del percorso personalizzato di cura e assistenza e che si articola nelle seguenti fasi operative:

1. Valutazione del bisogno;
2. Predisposizione del piano di intervento personalizzato;
3. Richiesta di erogazione di prestazioni esterne al servizio;
4. Erogazione prestazioni professionali di competenza (sostegno ed accompagnamento nella rimozione/riduzione del disagio, mediante incontri e visite programmate);
5. Controllo dell'appropriatezza degli interventi esterni rispetto agli obiettivi assistenziali;
6. Verifica e valutazione dell'andamento del piano di intervento personalizzato;
7. Gestione della cartella sociale dell'utente e chiusura del caso. L'assistente sociale garantisce le prestazioni professionali di competenza sopraelencate ed è individuato quale responsabile unico del caso, assolvendo alla funzione di case manager, fermo restando l'approccio interdisciplinare di équipe nella gestione del caso, nell'ottica del lavoro di rete, con tutti gli operatori e i servizi territoriali a vario titolo coinvolti;
8. Garantire nell'ambito della funzione di presa in carico anche i protocolli operativi da adottare per i casi di emergenza riconducibili ai casi di pronto intervento sociale e per i quali si rendono necessari interventi urgenti e indifferibili;
9. Assicurare la direzione e l'organizzazione dei suddetti servizi da parte del Coordinatore d'Ambito;
10. Prevedere percorsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori impiegati;
11. Creare una rete stabile con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio;
12. Adottare un programma unico di lavoro funzionale alla gestione della cartella sociale dell'utente e mediante l'uso di strumenti unici di valutazione del bisogno, di progettazione personalizzata, e di verifica e valutazione degli interventi posti in essere.

Il SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE e di SEGRETARIATO SOCIALE lavorano in stretta sinergia con l'Ufficio di Piano e vengono coordinati dal Coordinatore del Piano Sociale di Zona. La gestione dei servizi dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme previste dai Regolamenti Comunali e d'Ambito vigenti, nonché di tutte le norme statali e regionali applicabili. Le funzioni di vigilanza e controllo, sono demandate al Responsabile dell'Ufficio di Piano.

ART.3 - MODALITA' DI SELEZIONE

L'affidamento del servizio avverrà tramite espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, indirizzata agli operatori sociali interessati e abilitati al bando MEPA (servizi sociali). Gli operatori da invitare saranno individuati tramite una preliminare indagine di mercato esplorativa

avviata con avviso pubblico. Il criterio di aggiudicazione individuato sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.4 – IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA

L'importo previsto per l'esecuzione del servizio di cui sopra risulta essere pari ad Euro 148.000,00 (Euro centoquarantottomila/00) IVA esclusa ed inclusa ogni altra tassa, utile d'impresa e spese generali per la durata di 17 mesi (dal 01-08-2021 al 31-12-2022), calcolato secondo le figure professionali, le ore previste, il costo orario e la durata così come riportato nella tabella seguente:

Servizio previsto	Costo orario onnicomprensivo	Ore settimanali	Ore annuali	Ore per 17 mesi	Costo per 17 mesi	N° unità professionale	Totale
Servizio Sociale Professionale	21,00 €	20	1.040	1.480	31.080,00 €	4	124.320,00 €
Segretariato Sociale (coordinamento)	21,00 €	20	1.040	1.480	31.080,00 €	1	31.080,00 €
TOTALE							155.400,00 €

Si precisa che:

- Il totale di Euro 155.400,00 riportato in tabella è lordo e onnicomprensivo di: IVA, tasse, utile, spese generali.
- L'importo a base di gara (€ 148.000,00 IVA esclusa) sarà soggetto a ribasso percentuale in fase di offerta economica.

La durata del servizio è pari a 17 mesi a decorrere dal 01-08-2021 al 31-12-2022.

ART.5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare alla gara, **purché in possesso dei requisiti richiesti dalla presente procedura**, tutti i soggetti economici di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai predetti soggetti, se aventi natura consortile o identità plurisoggettiva, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare:

- I consorzi, di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), sono tenuti ad indicare in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale;
- I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'articolo 45 comma 2, rispettivamente, lettere d) ed e), devono, ai sensi dell'articolo 48 comma 4, specificare, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati anche se la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; inoltre, ai sensi del medesimo articolo 48 comma 7, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Inoltre, è consentita loro, ai sensi del predetto articolo 48 comma 8, la presentazione dell'offerta anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in

sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 48, è vietata, altresì, l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara che sia successivamente all'aggiudicazione, e, fatto salvo quanto disposto dai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta alla gara;

- Agli operatori aderenti ai contratti di rete, di cui all'articolo 45 comma 2 lettera f) del D.Lgs.n. 50/2016, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto.

ART.6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici abilitati sul MEPA per la categoria merceologica dei Servizi Sociali ed è in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale, e di qualificazione di seguito riportati:

6.1 - Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di concorrenti:

- Per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- Partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

Gli operatori devono inoltre trovarsi:

- a) In condizioni di regolarità o di non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999, n. 68);
- b) In situazione di regolarità con il versamento degli oneri contributivi INPS e INAIL (DURC).

6.2 -Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) e co. 3 D.Lgs. n. 50/2016)

I concorrenti, all'atto dell'offerta, dovranno dimostrare di possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti:

1. Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. competente per territorio in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il settore oggetto dell'appalto;
2. Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusto decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004;
3. Iscrizione alla sez. A) se Cooperativa Sociale, o, alla sez. C) se Consorzio di Cooperative Sociali, dell'Albo Regionale, istituito ai sensi della Legge 381/91, e con finalità statutarie attinenti al settore oggetto dell'appalto;

4. Se Cooperative Sociale o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte all'Albo Regionale ex L.381/91, in quanto aventi sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla L. 381/91 e con finalità statutarie attinenti al settore oggetto dell'appalto.

6.3 - Requisiti di capacità economico – finanziaria (art. 83, co. 1 lett. b) e co. 4 D.Lgs. n. 50/2016)

I concorrenti, all'atto dell'offerta, dovranno dimostrare di avere conseguito nel settore di attività oggetto dell'appalto (attività socio assistenziali e/o socio sanitarie e/o socio educative) un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020) almeno pari al valore del presente affidamento.

6.4 - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, co. 1 lett c) e co. 6 D.Lgs. n. 50/2016)

I concorrenti, all'atto dell'offerta, dovranno dimostrare di aver regolarmente eseguito, nel corso degli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, servizi inerenti il settore oggetto dell'appalto (servizi sociale professionale e/o segretariato sociale) per conto di Enti Pubblici, avendo cura di indicare i rispettivi importi, date e destinatari.

Dovranno dimostrare altresì la presenza di personale specializzato, da impegnare nel progetto, con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche nella gestione di servizi oggetto di gara.

6.5 - Certificazione di qualità (art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016)

I concorrenti, all'atto dell'offerta, dovranno essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 in corso di validità e rilasciata da organismi accreditati. L'ATS ammetterà parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti cui al presente articolo 6 comporta l'esclusione dalla gara.

INDICAZIONI sul possesso dei requisiti per i concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi:

- Relativamente ai requisiti di carattere soggettivo, di cui ai precedenti punti sopraelencati (6.1) e (6.2):
 - per i Consorzi, di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l'esecuzione del servizio;
 - Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni di imprese di rete, di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete.
- Relativamente ai requisiti di carattere oggettivo, di cui ai precedenti punti sopraelencati (6.3) e (6.4):
 - per i Consorzi, di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti e comprovati direttamente dagli stessi;
 - per i consorzi stabili, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle

single imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

- per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni di imprese di rete, di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d), e), e f) del D.Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente, mediante sommatoria pari a 100%, dai singoli concorrenti partecipanti, anche se la mandataria li dovrà possedere in misura maggioritaria (art.83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016).
- Relativamente al requisito di possesso delle certificazioni, di cui al precedente punto sopraelencato (6.5):
 - per i Consorzi, di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le certificazioni di qualità richieste devono essere possedute e comprovate dagli stessi;
 - per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni di imprese di rete, di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, le predette certificazioni devono essere possedute e comprovate almeno dalla ditta mandataria/capogruppo.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare il possesso dei predetti requisiti richiesti, ricorrendo all'istituto dell'**AVVALIMENTO**. In tal caso, per partecipare alla presente procedura trova inderogabile applicazione l'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.7- MODALITA' DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno:

1. Far pervenire l'apposita dichiarazione conforme al modulo di domanda allegato al presente avviso. Tale dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante e deve essere corredata della fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (carta d'identità, patente di guida, passaporto);
2. Essere iscritti, alla data di presentazione della dichiarazione, al MEPA nel bando SERVIZI categoria merceologica SERVIZI SOCIALI.

La presentazione delle manifestazioni d'interesse dovrà avvenire esclusivamente tramite invio della domanda e degli allegati in un unico file .pdf, firmato digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ATS di Venafro: **udp@pec.ambitoterritorialesocialevenafro.it**

Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a contrattare con l'Ambito Territoriale Sociale di Venafro, **NON DEVE ESSERE, IN QUESTA FASE, PRESENTATA ALCUNA OFFERTA** ma solo la manifestazione di interesse.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE.

Si precisa che l'invio della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

ART.8 - RICEZIONE DELLE CANDIDATURE E FASE DI INVITO

Come indicato nella Determinazione n. ____ del __/__/2021, qualora gli operatori interessati fossero in numero inferiore a 5, la stazione appaltante provvederà ad invitare solamente gli operatori economici che hanno presentato istanza, in considerazione del fatto che l'indagine preliminare è esplorativa del mercato e volta a identificare la platea dei potenziali affidatari in applicazione dei principi di non discriminazione e concorrenza. Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante provvederà a invitare tutti gli operatori interessati che hanno presentato istanza di partecipazione.

ART.9 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Per quanto non specificatamente indicato si intendono richiamate le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. oltre a tutta la normativa di riferimento riferita al servizio in oggetto.

Il trattamento dei dati, in relazione al presente avviso e provvedimenti conseguenti, avverrà in conformità al GDPR Regolamento UE n.279/2016. Le finalità di raccolta e trattamento dei dati sono inerenti alla procedura di selezione in oggetto, con piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Richiesta di informazioni: ogni eventuale richiesta di informazioni di carattere tecnico e/o amministrativo potrà essere chiesta al RUP al seguente indirizzo pec: udp@pec.ambitoterritorialesocialevenafro.it entro 2 giorni precedenti al termine di presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse.

Pubblicazione: il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Venafro (IS) ed anche sul sito web istituzionale dell'ATS di Venafro ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33.

ALLEGATO:

- Modulo domanda per manifestazione d'interesse

**Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Antonio Melone**